

IN BREVE n. 010-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il 730 “precompilato” sarà reso disponibile on-line, per lavoratori dipendenti e pensionati, a partire dal 15 aprile prossimo.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Eccellenze del sistema produttivo e economico: 140 anni del “Corriere della Sera”

Data di emissione il 5 marzo 2016



Tiratura: ottocentomila francobolli

Vignetta: raffigura la prima pagina del quotidiano “Corriere della Sera”, pubblicato per la prima volta a Milano il 5-6 marzo 1876. Completano il francobollo le date “1876 2016”, la leggenda “140 ANNI DI STORIA”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.

LAVORATORI DIPENDENTI PENSIONE ANTICIPATA anni 2016-17-18

maturazione del diritto col requisito contributivo

medici uomini con almeno 42 anni e 3 mesi + 7 mesi (aumento per maggiori speranze di vita)
di anzianità contributiva

medici donne con almeno 41 anni e 3 mesi + 7 mesi (aumento per maggiori speranze di vita)
di anzianità contributiva

penalizzazione

Per la legge di Stabilità 2016 le pensioni anticipate con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sino al

31 dicembre 2017 non sono soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età.

requisiti

Cessazione del rapporto di dipendenza.

decorrenza del pagamento

Abolita la finestra mobile, in presenza dei requisiti decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, cessata l'attività lavorativa.

maturazione del diritto col requisito di età

63 anni e 7 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e trattamento economico non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (obbligatoria, volontaria e riscattata - vengono invece esclusi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo).

Anni	Uomini (*)	Donne (*)	Oppure (**)
2016	42 anni + 10 mesi	41 anni + 10 mesi	63 anni + 7 mesi
2017			
2018			

(*) Per la legge di Stabilità 2016 le pensioni anticipate con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017 non sono soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età.

(**) A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi (esclusione quindi della contribuzione figurativa) e l'importo dell'assegno risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (circa 1250 euro al mese).

ENPAM - PENSIONE ORDINARIA ANTICIPATA nel 2016 - Fondi speciali (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE CON PENALIZZAZIONI ECONOMICHE)

maturazione del diritto

Medici nati entro il 1955 o prima con 61 anni, tranne se titolari di una anzianità contributiva di almeno 42 anni.

requisiti

- Cessazione del rapporto col SSN;
- 42 anni di anzianità contributiva (effettiva, riscattata, ricongiunta)

oppure

- 61 anni di età congiunti a 35 o più anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta maturata presso tutti i Fondi speciali e la Quota B del Fondo generale) e a 30 anni o più di laurea.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Ai fini dell'anzianità vengono considerati validi anche i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati.
- ✓ Per i -transitati- decorrenze come per la dipendenza.

ATTENZIONE – poiché i pagamenti delle pensioni ENPAM decorrono dal 1 giorno del mese successivo la cessazione del rapporto, talvolta conviene anticipare (pensioni di vecchiaia) o posticipare (pensioni anticipate) la data di cessazione, onde non aver grossi buchi privi di corrispettivi da lavoro convenzionale e primo rateo di pensione.

ENPAM - PENSIONE ANTICIPATA QUOTA B nel 2016 (PRIMA DELL'ETÀ PENSIONABILE CON PENALITÀ ECONOMICHE)

maturazione del diritto

Medici (uomini e donne) nati entro il 1955 o prima, dal giorno dopo il compimento dei 61 anni.

requisiti

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
- aver maturato una anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- unitamente al requisito dell'età (61 anni nel 2016).

oppure

- Possesso del diploma di laurea da almeno 30 anni;
- con anzianità contributiva (effettiva o riscattata) di almeno 42 anni.

decorrenza del pagamento

Dal 1 giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

- ✓ Non è richiesta la cessazione dell'attività professionale.
- ✓ Il trattamento non è incompatibile con altri trattamenti di pensione.
- ✓ Il diritto va esercitato con domanda all'ENPAM direttamente o tramite l'Ordine professionale.
- ✓ In caso di titolarità di pensione va corrisposta contribuzione sui corrispettivi da attività medica con aliquota pari al 50% dell'aliquota ordinaria (ogni terzo anno revisione automatica del trattamento di pensione).

OPZIONE DONNA

La legge di Stabilità 2016 ha dato l'interpretazione autentica sulla data ultima per l'accesso alla opzione donna mettendo fine alle incertezze interpretative: il 31 dicembre 2015 è il termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale per le donne.

Sono quindi superate le indicazioni contenute nelle circolari numero 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui veniva fissata la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo entro il quale doveva collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità.

Ricordiamo che per chi ha maturato i requisiti **la domanda di Opzione donna è sempre possibile**, vigendo il cosiddetto principio di **cristallizzazione dei requisiti**, o di salvaguardia del diritto, confermato da una nota dell'INPS (nota 145949/2015) anche per l'Opzione.

L'opzione donna non è compatibile con la totalizzazione.

NOTA INPS 14.9.2015 n.145949: PENSIONI "OPZIONE DONNA"

"OGGETTO: richiesta parere su accesso a pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (regime sperimentale donne) nel 2016

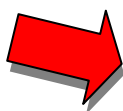
.....(omissis).....

La cosiddetta "opzione donna" concede alle lavoratrici di acquisire il diritto al trattamento pensionistico con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, optando per un calcolo della propria pensione integralmente con le regole del sistema contributivo. Come più volte chiarito dallo scrivente Istituto alle pensioni in argomento si applica comunque la disciplina delle finestre di accesso (allo stato attuale la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi).

Come noto la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dal raggiungimento del diritto.

Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l'assicurato può scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tale principio generale si applica anche per le

pensioni da liquidare a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata. Alla luce di quanto precede, la lavoratrice richiamata nella richiesta di parere potrà avvalersi della facoltà in oggetto e accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 1° marzo 2016, essendosi aperta la propria finestra prima del 31 dicembre 2015. "



DEFLAZIONE

Si torna a parlare di deflazione, ma cosa è ?

La deflazione è la tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito).

PENSIONI, TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PIÙ LUNGO PER I DIRIGENTI MEDICI

da Pensioni Oggi del 6 marzo 2016

I dirigenti medici possono continuare a chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 70 anni per raggiungere i 40 anni di lavoro effettivo.

Anche quest'anno i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale possono chiedere la permanenza in servizio oltre i limiti di età ancorchè sia stato raggiunto un diritto a pensione. Come confermato dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2015, l'abolizione del trattenimento in servizio del personale nel pubblico impiego (operata dal decreto legge 90/2014) non ha, infatti, coinvolto la normativa speciale prevista dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cd. *collegato lavoro*) che riguarda, in modo specifico, i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. E per il momento, la riforma della pubblica amministrazione, non ha introdotto nuove norme che restringono

Continua quindi a valere per tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'amministrazione, ricordiamo, potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

E' utile ricordare che nella nozione di servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal servizio militare). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi.

L'unico limite alla prosecuzione del rapporto di lavoro, introdotta dal decreto legge 90/2014, riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di struttura complessa (cioè i primari). In tale circostanza la volontà dell'interessato di vedersi riconosciuto il trattenimento in servizio alle condizioni sopra esposte, può essere compressa dall'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro una volta maturati i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne), purché non prima del compimento del 65° anno di età.

"Questi medici - ricorda la Circolare Madia - possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti). L'amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati".

INPS - TRATTAMENTO PENSIONISTICO AI SUPERSTITI

Con la circolare N.185/2015 l'INPS fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l'uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell'Istituto, comprese l'ex INPDAP e l'ex ENPALS.

ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare n. 185 del 18.11.2015 (documento 48)

DALLA CASSAZIONE

Infortunio del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

In caso di infortunio del lavoratore la responsabilità del datore di lavoro può essere esonerata, in caso di infortunio del lavoratore, esclusivamente qualora sia provato che il comportamento di quest'ultimo sia stato abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.

Corte di Cassazione IV sezione penale – sentenza numero 4347 del 2 febbraio 2016

CUMULABILI RISCATTI DI LAUREA e CONGEDI PARENTALI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dal 1 gennaio di quest'anno secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015 articolo 1 comma 298) il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea sono cumulabili.

298. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

DLgs 503/92

14. Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.

1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti **l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento**, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio 1994.

2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

3. I periodi successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Agli effetti pensionistici il cumulo può certamente essere utile sia ai fini della maturazione dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione sia per godere di una prestazione pensionistica più elevata.

Ovviamente il tutto va rapportato all'onere del riscatto (peraltro totalmente detraibile ai fini fiscali, ovviamente c'è la capienza fiscale).

ETA' PENSIONABILE A 70 ANNI

"L'aspettativa di vita sta crescendo - ha sottolineato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farindustria - e oggi stiamo meglio, ma è assurdo, soprattutto in certe situazioni, pensare che a 70 anni le donne, ma anche gli uomini, possano lavorare'. In questo modo non si riesce, inoltre, a far entrare nel mondo del lavoro i giovani".

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE FUNEBRI

Domanda

Lo scorso anno ho sostenuto le spese per il funerale della zia di mia moglie. Posso detrarle nella prossima dichiarazione dei redditi?

Risponde G.Mingione

La legge di Stabilità 2016 ha modificato i requisiti per potere usufruire della detrazione di imposta sulle spese funebri sostenute in dipendenza del decesso di persone (commi 954 e 955 della legge 280/2015). Già in relazione alle spese sostenute nel 2015, il beneficio fiscale del 19%, da calcolare su un importo massimo di 1.550 euro per ogni evento luttuoso, spetta a chi sostiene effettivamente la spesa, a prescindere dall'esistenza di un vincolo di parentela con il defunto.

LEGGE STABILITA' 2016

Detrazione per spese funebri (954-955)

Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela

954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;

c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».

955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), e' adottato entro il 31 gennaio 2016.

STRUTTURE OSPEDALIERE - DOVERE DI INFORMARE

In carenza di apparecchiature adeguate la struttura ha il dovere di informare l'utenza sulla possibilità di ricorrere a centri più specializzati, ma attenzione il deficit organizzativo rimproverabile all'ente impone anche al medico, in particolare quando le apparecchiature tecniche non sono adeguate allo scopo, di darne informazione al paziente, segnalando anche ove possa rivolgersi per soddisfare i propri bisogni.

Quando un paziente si rivolge a una struttura sanitaria per esami diagnostici, la struttura ha l'obbligo di mettere a disposizione personale sanitario preparato e attrezzature idonee e efficienti.

“La struttura sanitaria è obbligata, proprio in base al citato contratto di ospedalità, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche le necessarie attrezzature idonee ed efficienti. L'inadempimento (da parte della struttura sanitaria) dell'obbligazione da ultimo indicata genera l'ulteriore obbligo informativo anzidetto, che si pone a protezione del paziente e che grava non solo sulla struttura sanitaria, ma, questa volta, anche sul medico operante, il quale, pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici, così da non determinare in esso l'insorgere di un incolpevole affidamento sulla sicura bontà dell'esame strumentale.

Ed è proprio in tale prospettiva che questa Corte ha affermato doversi ravvisare la colpa del medico che ometta di attivarsi per il trasferimento di un paziente in una struttura ospedaliera più idonea ove in quella di ricovero non possa essere adeguatamente curato (Cass., 22 ottobre 2014, n. 22338).

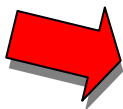
Dunque, l'obbligo protettivo di informazione nasce in uno con l'inadempimento, da parte della struttura sanitaria, dell'obbligo di adeguatezza organizzativa in rapporto all'assunzione della prestazione di ospedalità in favore del paziente nonostante il deficit organizzativo. Sicché, il principio enunciato dalla decisione del 2011 non impone sempre e comunque alla struttura sanitaria ed al medico strutturato (che abbia correttamente operato in base agli strumenti diagnostici a sua disposizione) di indirizzare la paziente ad un centro ecografico di più elevata specializzazione, ma soltanto ove le apparecchiature tecniche non siano adeguate allo scopo; ossia - nella specie - non fossero tali da fornire una risposta corretta e completa in ordine alla diagnosi morfologica del feto diversamente da altri strumenti ecografici presenti in strutture sanitarie diverse”.

Corte di Cassazione III sezione civile – sentenza n. 4540 del 3.12.2015 depositata l'8.03.2016

L'informazione - Deve prevedere una descrizione della metodica e delle alternative terapeutiche, le possibilità di successo, i rischi, gli effetti collaterali.

In particolare:

- l'obbligo di informazione si estende anche ai rischi specifici determinati da scelte alternative per consentire al paziente l'orientamento verso una delle scelte possibili valutando coscientemente i rischi e i vantaggi
- l'obbligo di informazione si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali al limite del fortuito dovendosi temperare la esigenza dell'informazione con la necessità di evitare che il paziente eviti di sottoporsi ad un banale intervento
- l'informazione deve estendersi anche allo stato, alle dotazioni e alle attrezzature della struttura sanitaria e alla loro efficienza



Vedi anche: Cassazione sez. III° civile - sentenza 14638/2004

A questo proposito punti interrogativi con le dichiarazioni di Marco Campione, Presidente dell'Associazione Elettromedicali di Assobiomedica, riportate su DoctorNews martedì 8 marzo 2016 sulla vetustà di molte apparecchiature elettromedicali e pertanto superate dalle nuove tecnologie....

Leggi:

<http://www.assobiomedica.it/includes/pdfreader/viewer.html?mmId=4804#page/1/mode/2up>

AGENZIA DELLE ENTRATE - ISTRUZIONI PER IL BONUS STRUMENTI MUSICALI

Agenzia delle entrate: arrivate le indicazioni per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati che vogliono usufruire del contributo di 1.000 euro per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Chi può richiedere l'agevolazione - Possono usufruire del bonus gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Per

accedere al beneficio, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dello strumento, gli studenti dovranno richiedere all'istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all'atto dell'acquisto.

Dal bonus al credito d'imposta - Prima di concludere la vendita i rivenditori dovranno comunicare all'Agenzia, utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare del contributo. Il sistema verificherà l'ammissibilità al beneficio, nel limite delle risorse stanziare (15milioni di euro) e assegnate in ordine cronologico, e rilascerà un'apposita ricevuta relativa alla fruibilità, o meno, da parte dei venditori di un credito d'imposta pari al contributo riconosciuto agli studenti.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento n.36294/2016 (documento 049)

CONFERIMENTO ANCHE PARZIALE DEL TFR AI FONDI PENSIONE

Attualmente la destinazione del Tfr maturando al fondo complementare è una scelta del lavoratore che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa o se metterla nel fondo pensione per ottenere una rendita pensionistica integrativa. Il trasferimento del Tfr deve avvenire per intero. Infatti il lavoratore può solo o trasferire l'intera quota del TFR o lasciarla all'azienda e riceverla una volta cessato il rapporto di lavoro.

Una proposta presentata da Maurizio Sacconi e Aldo Di Biagio propone la possibilità mediante accordi collettivi decidere quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinato alla previdenza complementare in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità e poter con meno remore aprire possibilità alla previdenza integrativa.

MODIFICHE AL 730

Con provvedimento protocollo numero 36463 del 9 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate comunica modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016.

ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provvedimento n.36463/2016 (documento 050)

Per modelli e istruzioni:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2016/Gennaio+2016+Provvedimenti/Provvedimento+del+15+gennaio+2016+mod+730/730_2016_modelli.pdf

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/730+2016/Modello+e+istruzioni+730+2016/Link+provvedimento+730+15012016+istruzioni/730_2016_istruzioni_rettifica.pdf